



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti delle Istituti Scolastici  
di ogni ordine e grado  
Statali e Paritari  
Ai Referenti Covid19

Oggetto: **Aggiornamento FAQ ATS** – 8 settembre 2022

Gentilissimi,

si richiama la possibilità di verifica delle *FAQ Scuola* predisposte sul sito di ATS e aggiornate all'8 settembre 2022 rispetto all'applicazione in ambito scolastico delle più recenti disposizioni previste per le modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, reperibili al link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/scuole>

I docenti Referenti COVID delle scuole possono inviare eventuali richieste d'informazioni via email all'indirizzo [ripartenzascuole@ats-milano.it](mailto:ripartenzascuole@ats-milano.it), indicando con precisione l'istituto di appartenenza, l'indirizzo della sede, il quesito per cui si richiede supporto e un recapito email diretto.

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori Scuole Paritarie è dedicato l'indirizzo mail [dirigentiscuole@ats-milano.it](mailto:dirigentiscuole@ats-milano.it) da utilizzare esclusivamente solo per eventuali e urgenti necessità di comunicazione con ATS.

Per consentire una interazione efficace, si ricorda che gli indirizzi mail sono dedicati esclusivamente all'interlocuzione con i dirigenti/referenti COVID delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia, che a loro volta diffonderanno le opportune informazioni alle parti coinvolte (genitori, alunni o altri operatori) nei loro istituti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X  
AMBITO TERRITORIALE MILANO  
Yuri COPPI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi

Referente: LS

mail: [laura.stampini@posta.istruzione.it](mailto:laura.stampini@posta.istruzione.it)



Firmato digitalmente da COPPI  
YURI  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE

## FAQ scuole

### 1. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

In caso di sintomi sospetti (es febbre  $\geq 37.5$  C°), l'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi al link [Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online](#) o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.

### 2. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

### 3. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi al link [Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online](#) o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.

### 4. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

#### NOTA BENE

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

### 5. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

- **L'alunno/a positivo** al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni** dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con

Aggiornamento 08.09.2022

esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo.

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

- **L'operatore positivo** al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni**; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

## 6. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, l'attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall'ultimo giorno di scuola del caso.



Aggiornamento 08.09.2022

Di seguito lo schema sinottico di Regione Lombardia relativo alle modalità attuative:

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria/secondaria				
<p><b>In presenza del primo soggetto positivo</b> i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati dalla scuola</p>	<p>- l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-19</p> <p>- segnalano sul portale scuola indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo senza comunicare i contatti</p> <p>- scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni</p>	<p>- Tramite il portale scuola ATS valida la segnalazione (acquisizione per sorveglianza)</p>	<p>- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19</p> <p>- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19.</p> <p>- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto</p>	<p>Per il personale si applica il regime dell'autosorveglianza di cui all'art 10-ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52</p>

**N.B. Si ricorda che:**

- Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.
- Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all'intero gruppo classe.
- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi.
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandata l'esecuzione di tamponi in soggetti in autosorveglianza asintomatici.
- Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa,

Aggiornamento 08.09.2022

il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

– Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l'auto-sorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo caso.

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante.

#### **7. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?**

Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al regime di auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l'ultimo contatto (ad esclusione dei bambini di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi come indicato nella FAQ n. 7. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di auto-sorveglianza.

La famiglia dell'alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

#### **8. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?**

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

#### **9. Alunni fragili**

Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.